Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — Roma - Venerdì, 30 dicembre 1932 - Anno XI — Numero 301

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, di *massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I o II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè in seguito non riuscirebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento, versando il corrispondente importo nel c/c postale 1/2640, a mezzo dell'apposito modulo allegato alla circolare - avviso ad essi spedita in questi giorni.

AVVISO PER I COMUNI DEL REGNO

Le somme dovute dai Comuni del Regno per gli abbonamenti obbligatori alla "Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti„ nonchè alla "Gazzetta Ufficiale del Regno„ e risultanti dall'estratto conto trasmesso in questi giorni, debbono essere inviate, con ogni sollecitudine, alla Libreria dello Stato - Piazza Verdi - Roma, eseguendone il versamento nel c/c postale 1/2640 a mezzo dell'apposito modulo allegato all'estratto conto.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1932, n. 1638.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 febbraio 1932, n. 100, col quale viene concesso alla Società boracifera di Larderello, con sede a Firenze, un contributo annuo di un milione di lire per gli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1945-46.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 febbraio 1932, n. 100, col quale viene concesso alla Società boracifera di Larderello, con sede a Firenze, un contributo annuo di un milione di lire per gli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1945-46.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1932, n. 1639.
Esecuzione del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario stipulato a Bogotà fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Colombia il 18 marzo 1932.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario stipulato a Bogotà, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Colombia, il 18 marzo 1932.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto a partire dalla data dello scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 125. — MANCINI.

Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Colombia.

Sua Maestà il Re d'Italia e *il Presidente della Repubblica di Colombia,* animati dal desiderio di stringere sempre più i vincoli d'amicizia che uniscono l'Italia e la Colombia e dai sentimenti di cordialità che caratterizzano i loro reciproci rapporti, hanno deciso di concludere un trattato per il regolamento amichevole delle controversie che potrebbero sorgere fra i due Paesi e a questo scopo hanno nominato loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Il signor MARIO PORTA, Cavaliere del Suo Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Suo Incaricato d'affari presso il Governo della Repubblica di Colombia;

Il Presidente della Repubblica di Colombia:

Il signor ROBERTO URDANETA ARBELAEZ, Ministro degli affari esteri;

i quali, dopo aver esaminato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno stipulato le seguenti disposizioni:

Art. 1.

Le Parti contraenti si obbligano a sottoporre ad una procedura di conciliazione le controversie di qualsiasi natura che sorgessero tra di esse e che non avessero potuto essere risolte in via diplomatica entro un congruo termine.

Qualora la procedura di conciliazione fallisse, si farà luogo al regolamento giudiziario, conformemente agli articoli 16 e seguenti del presente Trattato.

Le controversie per la cui soluzione le Parti contraenti sono obbligate ad una speciale procedura da altri accordi esistenti tra loro, saranno risolte in base alle disposizioni di tali accordi.

Art. 2.

In caso di controversia che, secondo la legislazione interna di una delle Parti, sia di competenza di una autorità giudiziaria o di una giurisdizione amministrativa, la Parte contro la quale viene avanzato reclamo potrà opporsi a che la controversia stessa sia sottoposta alla procedura di conciliazione e, se del caso, ad un regolamento giudiziario prima che sia intervenuta una decisione definitiva da parte di dette autorità.

Intervenuta siffatta decisione, la Parte potrà ricorrere alle procedure previste nel presente Trattato soltanto ove ritenga trattarsi di un caso di denegata giustizia ed allora dovrà notificare all'altra Parte tale sua intenzione entro il termine di un anno dalla decisione stessa.

In caso di ricorso alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale, ove questa dichiari che la decisione costituisca un caso di denegata giustizia e il diritto costituzionale della Parte la cui autorità ha emesso la decisione non permetta o permetta solo imperfettamente l'annullamento in via amministrativa delle conseguenze della decisione stessa, sarà accordata alla Parte lesa una equa soddisfazione d'altro ordine.

Art. 3.

Le Parti contraenti istituiranno una Commissione di Conciliazione composta di cinque membri, ogni volta che sarà necessario conformemente all'art. 1.

Le Parti contraenti nomineranno ciascuna a loro scelta uno dei membri e designeranno gli altri tre di comune accordo. I cinque membri non dovranno essere cittadini dell'una o dell'altra delle Parti contraenti, nè avere il domicilio nel loro territorio o trovarsi al loro servizio.

Il presidente sarà, di comune accordo, nominato dalle Parti contraenti fra i membri designati in comune.

Art. 4.

Qualora entro tre mesi dalla domanda di una delle Parti di sottomettere la controversia al procedimento di conciliazione, non siasi raggiunto l'accordo sui membri da designarsi in comune, si procederà alla loro nomina conformemente all'art. 45 della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 relativa al pacifico regolamento dei conflitti internazionali.

Analogamente si provvederà per la sostituzione d'uno dei detti membri ove questa non abbia luogo entro tre mesi dalla vacanza.

Art. 5.

La Commissione di Conciliazione avrà il compito di facilitare la soluzione delle controversie, chiarendo, mediante esame imparziale e coscienzioso, le questioni di fatto e formulando delle proposte dirette al regolamento della contestazione.

La Commissione sarà investita della controversia mediante richiesta indirizzata al presidente dalle due Parti o da una di esse. Nel caso in cui la richiesta sia fatta da una sola delle Parti, essa sarà senza indugio comunicata dalla Commissione all'altra Parte.

Art. 6.

La Commissione si riunirà, salvo diverso accordo delle Parti, nel luogo designato dal presidente.

Art. 7.

Il procedimento davanti alla Commissione si svolgerà in contraddittorio.

La Commissione stabilirà la procedura di conciliazione tenendo conto, salvo decisione contraria presa all'unanimità, delle clausole contenute nel titolo III della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 sul regolamento pacifico dei conflitti internazionali.

Art. 8.

Le decisioni della Commissione saranno prese a porte chiuse, a meno che la Commissione, d'accordo con le Parti, non decida diversamente.

Art. 9.

Le Parti contraenti avranno diritto di nominare agenti speciali, che le rappresentino presso la Commissione. Questi agiranno, nello stesso tempo, da intermediari tra esse e la Commissione, e potranno presentare a questa gli atti e le memorie che le Parti riterranno utili alla discussione.

Le Parti potranno inoltre farsi assistere da consulenti o da periti da esse nominati e chiedere che siano sentite le persone la cui testimonianza ritengano utile.

Art. 10.

Le Parti contraenti si obbligano a facilitare nella più larga misura i lavori della Commissione, ed, in particolare, ad usare tutti i mezzi a loro disposizione, secondo la rispettiva legislazione interna, per darle la possibilità di interrogare sul loro territorio testimoni, di valersi di periti e di procedere a sopraluoghi.

Art. 11.

Le decisioni della Commissione saranno prese a maggioranza di voti.

Art. 12.

La Commissione presenterà la sua relazione entro sei mesi dal giorno della sua prima riunione, a meno che le Parti contraenti non concordino di prorogare detto termine.

A ciascuna delle Parti sarà rimesso un esemplare della relazione.

La relazione della Commissione sia rispetto alla constatazione dei fatti, sia rispetto alle questioni di diritto, non avrà carattere di decisione definitiva obbligatoria.

Art. 13.

La Commissione di Conciliazione fisserà il termine, in ogni caso non superiore a quattro mesi, entro il quale le Parti dovranno pronunciarsi sulle sue proposte.

Art. 14.

Durante lo svolgimento della procedura, i membri della Commissione di Conciliazione riceveranno un'indennità,

l'ammontare della quale sarà stabilito dalle Parti contraenti.

Ognuna delle Parti sosterrà le proprie spese ed una metà delle spese della Commissione.

Art. 15.

La relazione della Commissione non potrà essere pubblicata da una delle due Parti senza il consenso dell'altra prima della definizione della controversia.

Tuttavia la Commissione, per speciali motivi, potrà ordinare la pubblicazione immediata del rapporto senza il consenso preventivo delle Parti.

Art. 16.

Se una delle Parti non accetta le proposte della Commissione, oppure non si pronuncia entro il termine fissato nella relazione, ciascuna di esse può richiedere che la controversia sia sottoposta alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale.

Qualora, secondo il parere della Corte, la controversia non abbia carattere giuridico, le Parti convengono che sarà decisa *ex aequo et bono*.

Art. 17.

Le Parti contraenti stabiliranno, caso per caso, in uno speciale compromesso, i termini delle questioni sulle quali si richiede la decisione; in caso di disaccordo, ciascuna Parte potrà portare la controversia direttamente innanzi alla Corte mediante ricorso.

La Corte è sola competente ad interpretare il compromesso in ogni sua parte.

Art. 18.

La decisione della Corte Permanente di Giustizia Internazionale deve essere eseguita in buona fede dalle Parti.

Le difficoltà che potranno sorgere dalla sua interpretazione saranno risolte dalla Corte Permanente di Giustizia Internazionale di cui ognuna delle due Parti potrà domandare l'intervento per mezzo di semplice richiesta.

Art. 19.

Durante il corso della procedura di conciliazione o della procedura giudiziaria, le Parti contraenti devono astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che possa pregiudicare l'accettazione delle proposte della Commissione di Conciliazione, o l'esecuzione della decisione della Corte Permanente di Giustizia Internazionale.

Art. 20.

Le contestazioni relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Trattato saranno, salvo accordo in contrario, sottomesse direttamente alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale per mezzo di semplice richiesta.

Art. 21.

Il presente Trattato non porta alcuna modificazione ai diritti ed agli obblighi delle Parti contraenti in quanto Membri della Società delle Nazioni, nè limita, in alcun modo, le attribuzioni e la competenza della Società delle Nazioni.

Resta nondimeno inteso che ogni controversia fra le Parti contraenti dovrà essere sottomessa alla procedura di cui all'articolo 1 del presente Trattato, prima di essere deferita al Consiglio della Società delle Nazioni, secondo l'articolo 15 del Patto.

Art. 22.

I procedimenti di conciliazione o di regolamento giudiziario in corso alla scadenza del presente Trattato continueranno ad essere regolati dalle disposizioni di esso, salvo che le Parti contraenti abbiano convenuto diversamente.

Art. 23.

Il presente Trattato è redatto in due originali, l'uno in lingua italiana e l'altro in lingua spagnuola, i cui testi fanno egualmente fede.

Art. 24.

Questo Trattato dovrà essere ratificato. I documenti di ratifica saranno scambiati in Roma al più presto possibile.

Il presente Trattato entrerà in vigore appena avvenuto lo scambio delle ratifiche. Esso avrà la durata di dieci anni, a partire dalla data in cui entrerà in vigore. Se non sarà denunciato sei mesi prima della scadenza di questo termine, resterà in vigore per altri cinque anni e così di seguito per l'avvenire.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto il proprio sigillo.

Fatto a Bogotà, il diciotto marzo mille novecento trenta due. Anno X E. F.

MARIO PORTA — ROBERTO URDANETA ARBELAEZ

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. 1640.
Emissione di un francobollo coloniale per posta aerea, pro « Società nazionale Dante Alighieri ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 gennaio 1932, n. 163, col quale è stata autorizzata la emissione per le Colonie di una serie di francobolli commemorativi della Società nazionale Dante Alighieri;

Vista la domanda con la quale la Società nazionale stessa chiede che, a complemento della serie predetta, sia emesso per le Colonie, come è stato già fatto per il Regno, un altro valore di posta aerea;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La serie dei francobolli commemorativi pro Società nazionale Dante Alighieri comprenderà, oltre ai diciotto valori già emessi per le Colonie, il francobollo da L. 100 di posta aerea.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie è autorizzato a stipulare con la Società nazionale Dante Alighieri

una convenzione aggiuntiva per regolare tutti i rapporti tra il Ministro per le colonie e la predetta Società nazionale, circa la emissione del francobollo di cui si tratta, nonchè a stabilire tutte le caratteristiche speciali della emissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 327, foglio 113. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1641.**
Autorizzazione all'Istituto nazionale dei sordomuti di Milano ad accettare un legato.

N. 1641. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto nazionale dei sordomuti di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 10.000 disposto a favore dell'Istituto medesimo dalla signora Virginia Brusoni ved. Coppola.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. **1642.**
Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Casa di ricovero », con sede in Merano.

N. 1642. R. decreto 14 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico dell'Opera pia « Casa di ricovero », con sede in Merano (provincia di Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. **1643.**
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Strigno.

N. 1643. R. decreto 14 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Strigno (provincia di Trento).

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1644.**
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Silandro.

N. 1644. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di Silandro (provincia di Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1645.**
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Perca.

N. 1645. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di Perca (provincia di Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. **1646.**
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Gais.

N. 1646. R. decreto 14 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di Gais (provincia di Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 1° dicembre 1932.
Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Servi Giuseppe Alberto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il sig. Servi Alberto Giuseppe, venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Servi ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Servi in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Considerato che il nome del detto Servi è risultato Giuseppe Alberto, come dall'atto di godimento della cittadinanza italiana e non Alberto Giuseppe, come era stato precedentemente designato;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Servi Giuseppe Alberto detto Alberto Giuseppe è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione di agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 123. — GUALTIERI.

(7777)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1932.

Approvazione di una modificazione alla « Disposizione complementare uniforme n. 3 » (antica 2) - art. 8 - della Convenzione internazionale per il trasporto viaggiatori (C.I.V.).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 14 aprile 1927, n. 784, con la quale vengono approvate la Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.) e la Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.);

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

1°. — È approvato il nuovo testo qui appresso riportato della Disposizione complementare uniforme n. 3 (antica 2) all'art. 8 della C.I.V.:

« 3° Il viaggiatore può cominciare il suo viaggio un giorno qualunque compreso nella durata di validità del suo biglietto; salve le eccezioni previste nelle tariffe, egli deve terminarlo, al più tardi, allo spirare della 24ª ora dell'ultimo giorno di validità ».

2°. — Il direttore generale delle ferrovie dello Stato, mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale di dette Ferrovie, renderà nota la data nella quale il nuovo testo di cui al precedente punto 1° entrerà in vigore.

Roma, addì 6 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(7778)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1932.

Applicazione di tariffa speciale ferroviaria per i viaggi dei marittimi avvicendati.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le proposte della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. C. 311/10803/20 (Servizio commerciale e del traffico) in data 31 maggio 1932 - Anno X;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per i viaggi dei marittimi che sbarcano in un porto o si recano a prendervi imbarco in conseguenza di avvicendamento stabilito in virtù degli accordi intervenuti il 28 gennaio 1932-X, tra la Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei e la Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1932-X, n. 34, parte II) è concessa, sulle Ferrovie dello Stato, l'applicazione della tariffa ridotta del 30 %.

La tariffa ridotta si applica soltanto per il viaggio in partenza dal porto di sbarco ed in destinazione di quello di arruolamento o della località di residenza del marittimo, nonchè per il viaggio in partenza dal porto di arruolamento o dalla località di residenza del marittimo in destinazione del porto di imbarco.

Nessuna riduzione è applicabile per gli imbarchi i quali avvengono per riarmamento di navi disarmate per motivi tecnici ed economici, quelli per sostituzione di marittimi sbarcati a seguito di infortunio, malattia, motivi disciplinari, disposizione dell'autorità, servizio militare e per ogni altro motivo previsto dalle leggi o dal contratto di arruolamento; così pure la riduzione non è applicabile nel caso di imbarchi che abbiano luogo per sostituire marittimi i quali all'atto dello sbarco non vengano reinscritti nel turno particolare dell'armatore cui appartiene la nave dalla quale furono sbarcati.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà la data di attuazione del provvedimento, nonchè le norme particolari di applicazione delle riduzioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(7780)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1932.

Determinazione della percentuale obbligatoria di grano nazionale da impiegare nella macinazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, che stabilisce disposizioni per l'impiego di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, che reca disposizioni complementari al Regio decreto-legge predetto;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 22 detto, registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 359, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

del 24 ottobre 1931, n. 247, recante norme per l'applicazione dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265;

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1932, registrato alla Corte dei conti il 13 detto, registro n. 10 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 24, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1932, n. 138, che fissa la percentuale di frumento nazionale da impiegarsi obbligatoriamente nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari;

Decreta:

Articolo unico.

A datare dal 1° gennaio 1933, la percentuale obbligatoria di frumento di produzione nazionale da impiegarsi, nella macinazione dei grani teneri, dai molini tenuti all'osservanza del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, e del R. decreto-legge 24 settembre 1931, num. 1265, è stabilita nella misura dell'80 per cento della quantità complessiva di grani teneri macinata posteriormente al 31 dicembre 1932, per i molini situati nelle provincie dell'Italia meridionale e del Lazio, e nella misura del 60 per cento della quantità complessiva di grani teneri macinata posteriormente al 31 dicembre 1932, per i molini situati nelle provincie della Sicilia e della Sardegna. Rimane invariata, per i molini situati nell'Italia centrale (Lazio escluso) e nell'Italia settentrionale, la percentuale obbligatoria di grano tenero di produzione nazionale, stabilita dal decreto Ministeriale 9 giugno 1932, citato nelle premesse.

Dalla stessa decorrenza, la percentuale obbligatoria di frumento nazionale, da impiegarsi nella macinazione dei grani duri, è stabilita nella misura del 90 per cento della quantità complessiva di grani duri macinata posteriormente al 31 dicembre 1932, per i molini situati nelle provincie dell'Italia meridionale e del Lazio, e nella misura del 60 per cento della quantità complessiva di grani duri macinata posteriormente al 31 dicembre 1932, per i molini situati nelle provincie dell'Italia centrale (escluso il Lazio) e dell'Italia settentrionale. Rimane invariata, per i molini situati nella Sicilia e nella Sardegna, la percentuale obbligatoria di grano duro di produzione nazionale, stabilita dal decreto Ministeriale 9 giugno 1932, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(7834)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-155 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Mattia fu Giovanni e fu Bajt Maria, nato a Izgorie (Idria) il 21 febbraio 1885 e residente a Izgorie (Idria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Marianna di Mattia Jereb, nata a Saurazzi il 9 agosto 1890, moglie;
Lazar Maria, nata a Saurazzi il 18 novembre 1912, figlia;
Lazar Mattia, nato a Saurazzi il 22 febbraio 1916, figlio;
Lazar Giovanni, nato a Saurazzi il 15 maggio 1917, figlio;
Lazar Giovanna, nata a Saurazzi il 26 gennaio 1919, figlia;
Lazar Marianna, nata a Saurazzi il 12 dicembre 1920, figlia;
Lazar Francesco, nato a Saurazzi il 3 agosto 1922, figlio;
Lazar Stanislava, nata a Saurazzi il 6 maggio 1924, figlia;
Lazar Giuseppe, nato a Saurazzi il 5 marzo 1926, figlio;
Lazar Matilde, nata a Saurazzi l'11 marzo 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7262)

N. 50-156 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazar Martino fu Lorenzo e fu Maria Brence, nato a Ziri (Jugoslavia) l'11 novembre 1861 e residente a Idria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lazar Marianna fu Mattia Pivk, nata a Circhina il 2 febbraio 1867, moglie;
Lazar Stefano, nato a Idria il 14 dicembre 1908, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Idria, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7263)

N. 50-485 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinic Andrea fu Michele e fu Simcic Anna, nato a Quisca il 28 novembre 1858 e residente a Castel Dobra, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinic Francesca fu Biagio Sfiligoj, nata a Bigliana il 28 luglio 1864, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Castel Dobra, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7273)

N. 50-484 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinic Francesco fu Francesco e fu Antonia Specogna, nato a S. Pietro al Natisone il 17 novembre 1899 e residente a Decla (Salona d'Isonzo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marinic Caterina di Antonio Gaberscek, nata a Descla il 30 ottobre 1899, moglie;

Marinic Francesco, nato a Descal l'8 dicembre 1912, fratello;

Marinic Giuseppina, nata a Descal il 15 ottobre 1911, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Salona d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 29 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7274)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 266.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 dicembre 1932 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	65.10
Francia (Franco)	76.15
Svizzera (Franco)	375.60
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.707
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.23
Cecoslovacchia (Corona)	58.12
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.39
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.665
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.37
Olanda (Fiorino)	7.862
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.50
Svezia (Corona)	3.565
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.75
Id. 3,50 % (1902)	77.425
Id. 3 % lordo	55.30
Consolidato 5 %	86.475
Buoni novennali Scadenza 1941	101.425
Id. id. Id. 1934	100.75
Id. id. Id. 1940	101.45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.775

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.